

Sebastiano Di Diego

# Creare una start up innovativa

Tutto quello che bisogna sapere  
per diventare un imprenditore  
di successo

**Nuova edizione aggiornata**



MANAGEMENT

TOOLS

**FrancoAngeli**

# MANAGEMENT

# TOOLS

*Visioni, esperienze, metodologie per potenziare competenze e capacità: proprie e dei collaboratori*

---

Erede della storica collana *Formazione permanente* (che ha accompagnato per oltre quarant'anni la crescita della cultura di management in Italia), *Management Tools* offre a tutti i professional (e agli imprenditori) testi precisi, puntuali, agili e innovativi. Scritti appositamente da consulenti qualificati, i volumi affrontano tutte le aree e i temi di rilievo per valorizzare le competenze e indirizzare al successo le organizzazioni.

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it) e iscriversi nella homepage al servizio “Informatemi” per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

Sebastiano Di Diego

# **Creare una start up innovativa**

Tutto quello che bisogna sapere  
per diventare un imprenditore  
di successo

**Nuova edizione aggiornata**

FrancoAngeli

TOOLS

Grafica della copertina: *Elena Pellegrini*

Copyright © 2013, sec. ed. 2017 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy

*L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it).*

---

# Indice

<b>1. Che cos'è una start up innovativa</b>	pag.	11
1. Premessa	»	11
2. La nozione di start up innovativa	»	12
3. Le start up a vocazione sociale	»	14
4. Le start up innovative turistiche	»	16
5. Le start up innovative in ambito energetico	»	17
6. La durata della qualifica di start up innovative	»	18
7. La costituzione della start up innovativa	»	19
7.1. Regime pubblicitario	»	19
7.2. Agevolazioni	»	20
8. Le PMI innovative	»	20
<b>2. La <i>business idea</i></b>	»	26
1. Premessa	»	26
1.1. <i>Business idea</i>	»	27
1.2. Le risorse finanziarie	»	28
1.3. Management team	»	29
2. La <i>business idea</i>	»	29
2.1. Idee imprenditoriali innovative	»	31
2.2. Le domande chiave a cui deve rispondere una <i>business idea</i>	»	33

2.3. Il modello di business di Google	pag.	38
2.4. Il modello di business di Facebook	»	39
2.5. Il modello di business di LinkedIn	»	40
3. Gli altri modelli di business sul web	»	41
4. La posizione strategica	»	43
4.1. Che tipi di posizione strategica ci sono?	»	44
4.2. Caratteristiche delle principali strategie di base	»	51
5. Key question	»	53
<b>3. Management team</b>	»	54
1. L'importanza del management team	»	54
2. Consigli pratici per creare un team di successo	»	57
3. Gli strumenti che il legislatore mette a disposizione	»	59
3.1. Semplificazioni in materia di lavoro subordinato	»	60
3.2. <i>Le stock option</i>	»	61
4. Soggetti beneficiari	»	62
4.1. I piani agevolati	»	62
4.2. Come funziona l'agevolazione	»	64
4.3. Cause di decadenza dall'incentivo	»	65
5. Il <i>work for equity</i>	»	65
<b>4. Il ruolo degli incubatori</b>	»	67
1. Premessa	»	67
2. I requisiti dell'incubatore certificato	»	68
2.1. Autocertificazione dei requisiti	»	69
3. Registro delle imprese	»	70
3.1. Iscrizione nel Registro delle imprese	»	70
3.2. La gestione delle informazioni	»	71
3.3. Cancellazione dal Registro delle imprese	»	72
3.4. Schema sugli incubatori certificati e Registro delle imprese	»	73

<b>5. L'analisi del contesto di riferimento</b>	pag.	75
1. Il macroambiente di riferimento	»	75
1.1. L'analisi PEST	»	76
1.2. Come realizzare l'analisi PEST	»	80
2. Il settore	»	80
3. La descrizione del settore	»	81
3.1. Le caratteristiche economiche dominanti del settore	»	82
4. La struttura del settore	»	84
5. I fattori per competere con successo nel settore	»	89
6. Le tendenze del settore	»	91
7. Le opportunità strategiche che esistono nel settore	»	99
8. Key question	»	100
<b>6. Mercato e ambiente competitivo</b>	»	101
1. Premessa	»	101
2. Il mercato	»	101
2.1. Valutate le dimensioni e la crescita del mercato	»	102
2.2. Definite il vostro target di mercato	»	111
2.3. Analizzate le motivazioni dei clienti e i modelli di acquisto	»	112
2.4. Come pensate di raggiungere e convincere i vostri clienti?	»	113
2.5. Le quattro P del marketing	»	114
3. L'ambiente competitivo	»	115
4. Posizione competitiva	»	118
5. Valutate a fondo la concorrenza	»	119
6. Gli altri fattori che influenzano la vostra capacità di competere	»	124
7. La competizione futura	»	126
<b>7. Business system e operations</b>	»	129
1. La gestione operativa della vostra azienda	»	129
2. Analizzate le vostre operations	»	130



3. Fatelo in maniera semplice	pag. 136
4. Sottolineate i vostri vantaggi operativi	» 136
5. Affrontare le sfide attuali o potenziali	» 137
6. <i>Operations</i> innovative	» 137
<b>8. Milestones ed exit strategy</b>	» 138
1. <i>Milestones</i>	» 138
2. Esplorate le strategie di uscita	» 139
<b>9. Financials</b>	» 141
1. Le proiezioni economico-finanziarie	» 141
2. Le c.d. <i>assumptions</i>	» 142
3. Il Conto Economico previsionale	» 144
4. Lo Stato Patrimoniale previsionale	» 146
5. Il Rendiconto Finanziario previsionale	» 147
6. La predisposizione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale previsionale	» 148
6.1. Alcuni consigli pratici prima di iniziare il lavoro	» 148
7. Analisi di sensitività	» 153
8. La valutazione del piano economico-finanziario	» 154
9. La convenienza economica	» 154
10. La sostenibilità finanziaria	» 156
11. La coerenza	» 158
12. L'attendibilità	» 159
<b>10. Le risorse finanziarie</b>	» 161
1. Il capitale di rischio	» 161
1.1. Misure per favorire la capitalizzazione	» 163
1.2. Il crowdfunding	» 178
2. Il credito bancario	» 180
3. L'ICE	» 182

<b>11. Rischi</b>	pag.	183
1. L'identificazione dei rischi	»	183
2. La mitigazione delle conseguenze negative dei rischi	»	188
2.1. Il regime delle perdite di esercizio	»	189
2.2. La gestione della crisi d'impresa	»	192
<b>12. La valutazione delle start up</b>	»	195
1. Premessa	»	195
2. Come si determina il valore di un'azienda?	»	195
2.1. Il metodo DCF – Discounted cash flow	»	195
2.2. L'Unlevered Discounted Cash Flow Method	»	198
2.3. Il metodo dei multipli	»	200
2.4. La valutazione delle start up	»	201



La creatività è collegare le cose. Quando chiedi a persone creative come hanno fatto a fare qualcosa, si sentono quasi in colpa perché non l'hanno realmente creato, hanno soltanto immaginato qualcosa. E dopo un po' è sembrato ovvio, questo perché sono stati capaci di collegare le esperienze vissute e sintetizzarle in nuove cose.

Steve Jobs

## 1. Premessa

Se pensate di avere una *business idea* convincente e sognate di diventare degli imprenditori di successo, c'è un'importante novità che vi riguarda.

Il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. Decreto Crescita 2.0) convertito con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, ha introdotto nel nostro ordinamento la nozione di **start up innovativa**, prevedendo importanti agevolazioni e semplificazioni per i c.d. imprenditori innovativi.

L'obiettivo del provvedimento è quello di rendere finalmente l'Italia un paese attrattivo e ospitale per la creazione e lo sviluppo di imprese innovative, attraverso l'introduzione di una disciplina di favore che interviene su più fronti.

In particolare sono previste semplificazioni e agevolazioni volte a favorire:

- la raccolta di capitale;
- l'assunzione di risorse umane qualificate, con notevole grado di flessibilità;
- la fidelizzazione delle risorse umane e del management;
- l'accesso a servizi qualificati;
- la riduzione dei rischi connessi alla crisi d'impresa.

Nelle economie moderne le start up svolgono il fondamentale ruolo di diffondere l'innovazione (imprescindibile fattore di sviluppo) all'interno del sistema economico.

Grazie a tali imprese, tutti i settori produttivi sono stimolati ad accogliere le innovazioni tecnologiche, e ciò favorisce il rinnovamento anche delle imprese tradizionali e il miglioramento della loro competitività.

Inoltre, diventando un luogo accogliente per le start up innovative, l'Italia può aspirare a essere di nuovo meta di capitali e talenti stranieri.

## 2. La nozione di start up innovativa

Ma cos'è una start up innovativa?

In base all'art. 25, comma 2, della legge citata, una start up innovativa è un'impresa che presenta i seguenti requisiti **cumulativi** e **alternativi**:

<b>Requisiti cumulativi</b> → <i>devono essere tutti rispettati</i>	
<b>Forma giuridica</b>	La start up deve essere costituita in forma di società di capitali (S.r.l., S.p.a., S.a.p.a.) o di cooperativa.
<b>Oggetto sociale</b>	La start up deve avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
<b>Sede</b>	La residenza della start up deve essere: <ul style="list-style-type: none"><li>• in Italia;</li><li>• o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (Liechtenstein, Islanda e Norvegia), a condizione che vi sia però anche una sede produttiva o una filiale in Italia.</li></ul>
<b>Anzianità</b>	La start up non può essere costituita da più di sessanta mesi.
<b>Quotazione</b>	Le azioni o le quote rappresentative del capitale sociale non possono essere quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.
<b>Dimensione</b>	A partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua (risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio) non deve superare i 5 milioni di euro.
<b>Distribuzione degli utili</b>	La start up non deve distribuire o aver distribuito utili.
<b>Costituzione mediante operazioni straordinarie</b>	La start up non deve risultare costituita a seguito di fusione, scissione societaria o di cessione di azienda o di ramo di azienda.

**Requisiti alternativi → è sufficiente il rispetto di uno solo**

<b>Spese di ricerca e sviluppo</b>	<p>Le spese di ricerca e sviluppo devono essere pari almeno al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start up innovativa.</p> <p>Nel calcolo:</p> <p>A. <b>non possono essere considerate</b> le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili;</p> <p>B. <b>si considerano</b>, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le spese relative allo <b>sviluppo precompetitivo e competitivo</b>, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan;</li><li>• le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati;</li><li>• i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci e amministratori;</li><li>• le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.</li></ul> <p>Le spese di R&amp;S devono risultare dall'ultimo bilancio approvato e devono essere descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione documentata tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start up innovativa.</p>
<b>Personale</b>	<p>La start up deve impiegare, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo:</p> <p>A. <b>in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva personale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• in possesso di titolo di dottorato di ricerca;</li><li>• che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera;</li><li>• in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero.</li></ul> <p>B. <b>ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale.</b></p>
<b>Titolarietà brevetti/diritti</b>	<p>La start up deve essere:</p> <p>A. <b>titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privata industriale relativa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• a una invenzione industriale o biotecnologica;</li><li>• a una topografia di prodotto a semiconduttori;</li><li>• o a una nuova varietà vegetale;</li></ul>

## Requisiti alternativi → è sufficiente il rispetto di uno solo

**Titolarietà brevetti/diritti**

**B. titolare dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.**

Le privative di cui sopra devono essere direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.


In sintesi la situazione può essere così schematizzata:



### 3. Le start up a vocazione sociale

All'interno della più ampia categoria delle start up innovative, il legislatore individua uno specifico sottogruppo, quello delle **start up innovative a vocazione sociale**.

Si tratta di start up innovative che, oltre a rispettare tutti i requisiti che abbiamo descritto in precedenza, si caratterizzano anche per svolgere la propria attività in via esclusiva in settori di utilità sociale.



I settori in questione sono quelli indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155:

- **assistenza sociale** → ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

- **assistenza sanitaria** → per l'erogazione delle prestazioni di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza », e successive modificazioni;
- **assistenza socio-sanitaria** → ai sensi del decreto del presidente del consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie»;
- **educazione, istruzione e formazione** → ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;
- **tutela dell'ambiente e dell'ecosistema** → ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante «Delega al governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione», con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- **valorizzazione del patrimonio culturale** → ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
- **turismo sociale** → di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;
- **formazione universitaria e post-universitaria;**
- **ricerca ed erogazione di servizi culturali;**
- **formazione extra-scolastica** → finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;
- **servizi strumentali alle imprese sociali** → resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

Con la circ. 20.1.2015 n. 3677/C, il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito alcuni chiarimenti sul riconoscimento dello status di start up innovativa a vocazione sociale.

Nello specifico viene previsto che tali imprese devono:

- essere iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, tramite autocertificazione da presentarsi alla Camera di Commercio contenente:
  - A) la dichiarazione di operare in via esclusiva in uno o più settori sopra individuati;
  - B) l'indicazione di tale/i settore/i;
  - C) la dichiarazione di realizzare, operando in tale/i settori, una finalità d'interesse generale;
  - D) l'impegno a dare evidenza dell'impatto sociale prodotto;
- redigere un "**Documento di descrizione di impatto sociale**" da compilare secondo le indicazioni contenute nell'apposita guida predisposta dal Ministero dello Sviluppo economico, nel quale l'impresa deve descrivere e dare conto ester-



namente dell'impatto sociale prodotto, ricorrendo a indicatori di natura qualitativa e quantitativa. Il Documento va trasmesso in via telematica alla Camera di Commercio con cadenza annuale.

Tutti questi aspetti rendono evidente che la vocazione sociale che caratterizza queste start up non è un aspetto secondario bensì è un elemento fondamentale della loro natura.

Tipicamente queste imprese si pongono come obiettivo quello di rispondere a un bisogno della società e non solo a un bisogno del mercato.

Per questo motivo, i loro modelli di business sono spesso poco attraenti per i finanziatori e presentano un tasso di ritorno sull'investimento più basso.

Le start up innovative a vocazione sociale pertanto, hanno meno possibilità di nascere e svilupparsi rispetto alle altre imprese.

Consapevole di ciò il legislatore, come vedremo in seguito, ha cercato di rimuovere questi ostacoli, prevedendo specifiche norme agevolative volte a rendere più attrattivo l'investimento in queste imprese.

#### **4. Le start up innovative turistiche**

L'art. 11-bis del D.L. 31.5.2014 n. 83 (conv. L. 29.7.2014 n. 106), ricomprende tra le start innovative anche le società che hanno come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche.

Nello specifico, tali servizi devono riguardare:

- la formazione del titolare e del personale dipendente, la costituzione e l'associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto, in modo tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza nel territorio;
- l'offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche di dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator, la raccolta, l'organizzazione, la razionalizzazione nonché l'elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico;
- l'elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento nel territorio nonché lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell'offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti nel territorio di intervento, studiando e attivando anche nuovi canali di distribuzione.

## 5. Le start up innovative in ambito energetico

Le start up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico sono individuate nella tabella allegata al Decreto 30 gennaio 2014 e sotto riportata.

Codici Ateco 2007 delle attività economiche innovative del manifatturiero e dei servizi ad alto valore tecnologico in ambito energetico (Allegato al Decreto 30 gennaio 2014)

<b>Codice Ateco 2007</b>	<b>Descrizione</b>
<b>27.1</b>	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità.
<b>27.2</b>	Fabbricazione di batterie di pile e accumulatori elettrici.
<b>27.32</b>	Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici.
<b>27.33</b>	Fabbricazione di attrezzature per cablaggio.
<b>28.11</b>	Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli).
<b>28.12</b>	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche.
<b>28.13</b>	Fabbricazione di altre pompe e compressori.
<b>28.14</b>	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole.
<b>28.15</b>	Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici).
<b>28.21</b>	Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento.
<b>28.25</b>	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione.
<b>28.29.2</b>	Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori).
<b>29.31</b>	Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori.
<b>72.1</b>	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria.

Gli investimenti in start up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, fino al 2016, come vedremo beneficiano di agevolazioni fiscali maggiorate rispetto alle altre start up innovative.

## 6. La durata della qualifica di start up innovative

Le start up innovative, come vedremo nei prossimi capitoli, sono destinatarie di una peculiare disciplina di favore.

L'applicazione di tali norme è strettamente collegata al periodo di mantenimento della qualifica di start up innovativa, che segue una disciplina diversa a seconda che si tratti di società di nuova costituzione o di società esistente al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione.

In linea generale, le start up di nuova costituzione possono applicare le norme di favore per 4 anni dalla costituzione.

L'art. 31, comma 4, stabilisce infatti che: “in ogni caso, una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione, cessa l'applicazione della disciplina prevista nella presente sezione, incluse le disposizioni di cui all'articolo 28, ferma restando l'efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dalla start up innovativa sino alla scadenza del relativo termine”.

Il periodo di 4 anni cessa però di operare, nel caso in cui la start up perda uno dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2.

La regola applicabile alle imprese di nuova costituzione può essere, quindi, così descritta: il regime di favore si applica per il periodo in cui l'impresa è una start up innovativa e comunque mai oltre i 4 anni.

Per le società già esistenti, invece, trova applicazione quanto previsto dall'art. 25, comma 3 “la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti”.

La disciplina di favore è quindi applicabile:

- per un periodo di **quattro anni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, se la **start up** innovativa è stata **costituita entro i due anni** precedenti;
- per un periodo di **tre anni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, se la **start up** innovativa è stata **costituita entro i tre anni** precedenti;
- per un periodo di **due anni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, se la **start up** innovativa è stata **costituita entro i quattro anni** precedenti.

Ovviamente i termini di cui sopra sono quelli ordinari, essendo possibile anche in questo caso che la start up esca dal regime di favore anticipatamente a causa della perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2.

## **7. La costituzione della start up innovativa**

In termini generali, ai fini della costituzione di una start up innovativa devono essere rispettate le regole relative alla forma societaria assunta (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a. o cooperativa).

Nel caso in cui si scelga la forma di S.r.l., tuttavia, l'art. 4 co. 10-bis del DL 3/2015 prevede la possibilità di costituire le start up innovative in deroga a quanto previsto dalla disciplina generale in merito alle modalità di costituzione delle società.

Infatti, ai sensi di tale disposizione, l'atto costitutivo di start up innovative può essere redatto non solo per atto pubblico, ma anche in forma elettronica sottoscritto con firma digitale non autenticata dei sottoscrittori (art. 24 del CAD di cui al D.Lgs. 82/2005).

L'atto costitutivo va, poi, trasmesso al competente ufficio del Registro delle imprese.

Con il DM 17.2.2016100 (in G.U. 8.3.2016 n. 56) sono state stabilite le modalità di redazione dell'atto costitutivo e dello statuto di start up innovative costituite, nello specifico, nella forma di S.r.l.; in allegato al decreto è stato reso disponibile il modello uniforme per la costituzione di S.r.l., secondo la procedura derogatoria all'art. 2463 c.c.

### **7.1. Regime pubblicitario**

Le società start up innovative devono iscriversi, oltre che nella sezione ordinaria (in quanto società di capitali), in una sezione speciale del Registro delle imprese, quale condizione fondamentale ulteriore – accanto al possesso dei requisiti prescritti – per l'accesso alle misure di favore (art. 25 co. 8 del DL 179/2012).

L'iscrizione delle start up innovative nella sezione speciale del Registro delle imprese avviene, in maniera automatica, trasmettendo in via telematica – mediante Comunicazione unica – alla Camera di Commercio territorialmente competente l'apposita domanda di iscrizione, insieme a una dichiarazione di autocertificazione di possesso dei requisiti qualificanti (art. 25 co. 9 e 12 del DL 179/2012)104.